

UFFICIO AFFARI GENERALI

IL RETTORE

- VISTO l' AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) E L'ATTIVAZIONE DI NUOVI PERCORSI NEL PERIODO 2022/2025, promosso dalla Regione Campania con il DGR n. 272 del 22/06/2021 ed il DGR n. 404 del 22/09/2021 ed emanato con Decreto Dirigenziale n.505 del 01/10/21;
- VISTO l'art. 5 (Soggetti ammessi a partecipare) dello stesso Avviso, il quale prevede che:
"Gli Istituti tecnici Superiori si costituiscono come Fondazioni di partecipazione i cui soggetti fondatori, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:
- un Istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art. 13 della L. 40/2007 e s.m.i, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella Area Vasta/Città Metropolitana/provincia, sede della fondazione;
- un Ente di formazione professionale, accreditato per la formazione da Regione Campania;
- un'Impresa del settore produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Superiore;
- un Dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
- un Ente Locale (Comune, Città metropolitana, comunità montana, ...) ...";
- VISTA la richiesta del 02/02/2022 con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Statale Alfonso Casanova" di Napoli ha proposto al Dipartimento di Farmacia di aderire alla candidatura, promossa dal medesimo Istituto per la costituzione di una Fondazione ITS per l'area "Nuove Scienze e Tecnologie per la vita" a cui ha aderito anche il Dipartimento di Sanità Pubblica;
- VISTA la bozza dello **statuto** della Fondazione, rinviata nella stesura aggiornata dall'Istituto medesimo (trasmessa dal Dipartimento di Farmacia con nota prot. 79665 del 28/06/2022), redatto secondo lo schema previsto dal DPCM del 2008 e del quale si evidenziano le principali disposizioni, rinviando all'allegato per il testo integrale:
- Ai sensi dell'art.1 «E' costituita una Fondazione denominata "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA VITA", in sigla ITS SCI.TEC.VITA con sede in Napoli (...);
 - Ai sensi dell'art. 4 «Il patrimonio della Fondazione è composto: dal fondo di datazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dal

Fondatori e dai Partecipanti; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa eventualmente acquisiti; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio, anche sotto forma di beni strumentali; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.»;

- *Ai sensi dell'art. 5, il Fondo di Gestione risulta composto «da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, di cui al precedente articolo 4; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici; le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Concorrono al fondo, stabilmente, le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a valere sul fondo di cui alla legge 27/12/2006 n°296 art.1 comma 875 per il finanziamento dei piani triennali e quelle del cofinanziamento della Regione Campania, come previsto dal DPCM 25/01/2008.»;*
- *Ai sensi dell'art. 6 «L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 (trenta) aprile successivo o in caso di necessità entro giugno, il conto consuntivo di quello decorso. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in ordine di priorità: 1) per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, 2) per la quota eccedente le necessità di cui al punto 1) per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge»;*
- *A norma dell'art. 16 «Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II,*

titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo componente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del Codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettono gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, dei cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del Codice civile»;

VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica del 24.06.2022 e del Consiglio del Dipartimento di Farmacia del 22.06.2022 con le quali è stata approvata la partecipazione alla costituzione della Fondazione "Nuove Scienze e Tecnologie per la Vita" proposta dall'Istituto summenzionato, approvando la bozza di statuto e precisando che non ci sono oneri a carico dell'Ateneo;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Miur n. 713 del 16 settembre 2016 che dispone: «*La partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione I.T.S. e le loro attività possono avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente*».

VISTO il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n.269 del 07/06/22 con cui è stata approvata la candidatura idonea e finanziabile del Progetto proposto dell'Istituto Superiore Casanova nelle cui Premesse viene precisato che «*...l'Istituto Scolastico proponente la candidatura (...) dovrà costituire la Fondazione entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del presente decreto ed avviare entro la stessa data la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura*»;

VISTA la nota del 28/06/2022 con cui l'Istituto Casanova ha comunicato che la costituzione della Fondazione in parola è fissata per il giorno 5 luglio p.v.;

CONSIDERATO che non sono previste riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in tempo utile;
RITENUTA la necessità di provvedere in via d'urgenza al fine di consentire la stipula dell'atto costitutivo della Fondazione;
VISTO l'art.14, comma 2, lett. j) dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

Art.1 - E' autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla costituzione della Fondazione ITS Nuove Scienze e Tecnologie per la Vita.

Art.2 - E' approvato il testo dello Statuto della predetta Fondazione, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.

Art.3 Il Rettore ha ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per la sottoscrizione, eventualmente anche in difformità dell'allegato testo di Statuto, purché più favorevoli per l'Ateneo.

Il presente decreto, emanato d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

**Il Rettore
Matteo Lorito**

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*

Unità organizzativa responsabile del procedimento:

Ufficio Affari Generali

Responsabile del procedimento:

Il Capo dell'Ufficio *dott.ssa Luciana Mazzarella*

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "**ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA VITA**", in sigla **ITS SCI.TEC.VITA** con sede in Napoli. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- * assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- * sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- * sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- * diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento verso le professioni tecniche;
- * stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche

relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre ed eventi in genere;

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati:

- per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale,
- per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

Istituto Scolastico Proponente (*istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art.13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione*)

1. ISTITUTO SECONDARIO ISTRUZIONE SUPERIORE "ALFONSO CASANOVA"

Organismi di Formazione Professionale (*strutture formative accreditate dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione*)

2. ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI ONLUS

3. CONSORZIO NOESIS

4. STARTUPROJECT S.R.L.S.

Imprese (*imprese del settore produttivo e/o associazioni cui si riferisce l'istituto tecnico superiore*)

5. R.S.A. RICERCA E STUDI SULL'AMBIENTE S.R.L.
6. MIGMA S.R.L.
7. RHEIN83 S.R.L.
8. DENTAL MANUFACTURING S.P.A.
9. GYMEDENT S.R.L.

Dipartimenti Universitari (*dipartimenti universitari o altri organismi appartenenti al sistema della ricerca scientifica e tecnologica*)

10. DIPARTIMENTO DI FARMACIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
11. DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

Ente Locale (*Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana*)

12. COMUNE DI NAPOLI

Altri Soggetti (*in relazione alle indicazioni delle Regioni*)

13. CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA
14. DISTRETTO DEL CIBO DELLA PENISOLA SORRENTINA E AMALFITANA S.C.A.R.L.
15. COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS SCS
16. COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO AR.L

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di

indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo. Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

* il Consiglio di indirizzo

* la Giunta esecutiva

* il Presidente

* il Comitato tecnico-scientifico

* l'Assemblea di partecipazione

* il Revisore dei conti

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori e altri rappresentanti eletti

dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila

sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la

Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dell'atto costitutivo sii applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.